

Passaggio generazionale nelle imprese familiari, dai patti di famiglia al *Trust*

Francesco Frigieri, Avvocato in Ravenna, Studio Frigieri & Partners

Francesca Cerri, Avvocato in Roma, Dottore di Ricerca in diritto civile

I risultati di varie indagini condotte nel nostro Paese rivelano l'attualità e delicatezza del fenomeno del passaggio generazionale dell'impresa familiare, sia per il numero importante di aziende che dovranno affrontare questo processo, sia purtroppo per la limitata probabilità della sua riuscita¹.

Sul piano giuridico, la risoluzione del problema, è affidata ad una vasta gamma di strumenti, quali il testamento, clausole statutarie, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali, *holding*²etc., volti alla trasmissione dell'impresa alle generazioni successive³. Si deve, tuttavia, tenere conto che nel nostro Ordinamento, l'art. 458 c.c. vieta i patti successori, ossia le convenzioni che abbiano ad oggetto l'eredità o diritti futuri sull'eredità, alla cui violazione consegue la nullità, e che gli artt. 536 c.c. e segg riservano ai legittimari quote precise dell'eredità, alla cui violazione consegue l'azione di riduzione mediante collazione con conseguente reintegrazione della quota stessa in favore degli eredi pretermessi, diritto e azione eventualmente rinunciabili dopo l'apertura della successione.

Come è noto, inoltre, la legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha introdotto nel nostro Ordinamento l'istituto del patto di famiglia (artt. 768 *bis* ss. c.c.), quale deroga al divieto dei patti successori e strumento per escludere l'azione di riduzione. Si tratta di un accordo tra l'imprenditore, il coniuge e i discendenti avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione di capitale dell'impresa di famiglia, con liquidazione da parte dei beneficiari assegnatari degli altri partecipanti al contratto con

una somma di denaro ovvero dei beni in natura che corrispondano alle quote che gli artt. 536 e ss. c.c., riservano loro in quanto legittimari.

I diversi strumenti previsti dal nostro Ordinamento si rivelano, tuttavia, inadeguati.

Il loro successo, infatti, dipende principalmente dalla possibilità per l'imprenditore di essere in possesso di tutte le informazioni e di tutti gli elementi indispensabili per raggiungere un accordo e pensare di sviluppare un progetto, situazione difficilmente riscontrabile nella realtà.

A ciò si aggiunga che ricorrendo ai patti di famiglia, come peraltro agli altri istituti sopra richiamati, non si neutralizza la successione perché, al di là della necessità di un consenso o patto, della sua corrispettività, l'assegnatario potrebbe non essere in grado di proseguire nella gestione, oppure potrebbe vendere ciò che, dopo dure trattative, ha ricevuto, indebitarsi, o addirittura pre-morire all'imprenditore.

A realtà dinamiche come l'impresa, occorrono strumenti altrettanto dinamici e flessibili, che raggiungano nel tempo un concreto e sperimentato assetto organizzativo dell'azienda in ragione della specifica realtà familiare.

In questo senso, il *trust* si rivela l'istituto più idoneo a soddisfare le esigenze di duttilità che la vicenda successoria impone, sia perché non richiede un accordo o consenso, trattandosi di atto unilaterale, sia perché non richiede corrispettività, e quindi obbligo di liquidazione all'atto della sua istituzione, sia, infine, perché neutralizza la successione attraverso l'effetto segregativo sul patrimonio con-

Giovanni Fattori: *La scolarina*, 1893

ficiente evidenziare che l'eventuale violazione dei diritti dei legittimari non si traduce nell'invalidità del *trust*, ma semmai nella eventuale esperibilità, per gli eredi pretermessi, dell'azione di riduzione⁶. L'eventualità dipende dal fatto che un *trust*, per sua natura, mira a mantenere l'unitarietà del patrimonio anche di gestione, tendendo così, fin da subito, alla distribuzione ai beneficiari dei dividendi pro-quota nel rispetto delle quote di legittima, le quali poi non si vede perché non possano essere osservate al termine del *trust* nelle attribuzioni finali, visto che comunque per una o più generazioni, l'avvicendamento e il passaggio è stato sicuramente pianificato e vinto. ■

ferito, rendendolo insensibile alle vicende successive del disponente per tutta la durata di efficacia del *trust* stesso.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l'art. 15⁴ della Convenzione de L'Aja sulla riconoscibilità dei *trust* impone la salvaguardia delle disposizioni interne in materia successoria.

Quanto al potenziale divieto *ex art.* 458 c.c. la giurisprudenza⁵, è concorde nell'escludere il *trust* dal novero dei patti successori, sia comunque perché atto unilaterale e non patto, sia perché l'evento morte non è la causa di attribuzione, ma un evento meramente accidentale eventualmente verificabile nel corso del termine di efficacia del negozio.

Quanto alla potenziale lesione della legittima, è suf-

ficente evidenziare che l'eventuale violazione dei diritti dei legittimari non si traduce nell'invalidità del *trust*, ma semmai nella eventuale esperibilità, per gli eredi pretermessi, dell'azione di riduzione⁶. L'eventualità dipende dal fatto che un *trust*, per sua natura, mira a mantenere l'unitarietà del patrimonio anche di gestione, tendendo così, fin da subito, alla distribuzione ai beneficiari dei dividendi pro-quota nel rispetto delle quote di legittima, le quali poi non si vede perché non possano essere osservate al termine del *trust* nelle attribuzioni finali, visto che comunque per una o più generazioni, l'avvicendamento e il passaggio è stato sicuramente pianificato e vinto. ■

¹ Solo il 46% delle imprese familiari impegnano in azienda la generazione successiva; di queste solo la metà supera la seconda generazione.

² Oltre alla creazione di una società holding vi sono altri strumenti societari quali l'instestazione della nuda proprietà delle azioni, usufrutto di azienda e affitto.

³ Cfr. E. Del Prato, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in Riv. not., 2001, I, 643 ss.; A. Palazzo, *Negozi di trasmissione della ricchezza familiare e universalità del diritto civile*, in Aa.Vv. *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004, 628 ss.

⁴ Testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria.

⁵ Cass. 22.7.1971, n. 2404, in Giur. it., 1972, I, 1, 1096. Nello stesso senso v. anche Cass. 16.2.1995, n. 1683, in Notariato, 1995.

⁶ In giurisprudenza v. Trib. Lucca 23.9.1997 e Trib. Venezia 4.1.2005.